

ALLEGATO " " AL N. DI FASCICOLO

**STATUTO
DEL
"COMITATO PROMOTORE LoSA - Logistica della Salute"**

Art. 1 - Denominazione

È costituito il

"Comitato Promotore LoSA - Logistica della Salute ",
qui di seguito denominato Comitato.

Art. 2 - Sede

Il Comitato ha sede in Torino.

Art. 3 - Durata

La durata del Comitato è fissata fino al 31 dicembre 2027 salva delibera di anticipato scioglimento dell'Assemblea dei Promotori.

Art. 4 - Scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro e si propone di promuovere progetti e iniziative nell'ambito della logistica con particolare riferimento ai settori sanità e scienze della vita a livello regionale e nazionale, ponendosi come scopo la realizzazione di ecosistemi e di hub innovativi per la logistica della salute, al fine di migliorare la competitività, l'efficienza, l'attrattività e la sostenibilità della filiera della salute anche attraverso modelli di cooperazione pubblico-privato.

Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo suddetto, può organizzare e promuovere iniziative, attività, conferenze, convegni, eventi, attività di supporto progettuale, e realizzare ogni tipo di

pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

Art. 5 - Promotori

Il Comitato è promosso ed è composto inizialmente da Confindustria Piemonte, IRES Piemonte, Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit, AMOS Scrl 2025, SITO, A.S.L. TO4 e dal signor Pietro PRESTI.

Possono altresì assumere detta qualifica le persone fisiche, enti e tutti i soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento delle finalità del Comitato che si impegnino a contribuire alle attività dello stesso mediante la corresponsione di un contributo in denaro, beni o servizi nominati tali dal Consiglio del Comitato, nelle forme e nella misura che saranno determinate dal Consiglio stesso con apposito Regolamento.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio con proprio provvedimento nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

I Promotori sono tenuti all'osservanza del presente statuto ed hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Promotori, nonché la facoltà di partecipare all'organizzazione delle attività promosse e svolte dal Comitato.

La qualifica di Promotore si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso, che può essere esercitato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, alle obbligazioni assunte fino a quella data;
- b) esclusione per morosità o indegnità dichiarate dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea;
- c) mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni consecutive dell'Assemblea.

Art. 6 - Aderenti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Aderenti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità del Comitato, contribuiscano alle esigenze del medesimo e alla realizzazione dei suoi scopi mediante con un contributo minimo che verrà determinato, anche annualmente, con apposito regolamento dal Consiglio o prestando una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, anch'essi determinati dal Consiglio.

La qualifica di Aderente Sostenitore è attribuita con delibera del Consiglio e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o, in caso di apporto differente, per il tempo indicato in occasione dell'attribuzione della qualifica, in ragione dell'apporto effettuato.

Gli Aderenti Sostenitori sono invitati a partecipare a tutte le attività promosse e gestite dal Comitato e possono esprimere pareri sulle iniziative del medesimo e coadiuvare il Consiglio nella elaborazione delle linee programmatiche e i dossier di cui infra, in coerenza con le finalità sopra illustrate.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra somma raccolta, ricevuta ed incassata a norma del presente Statuto ovvero da conferimenti, siano essi beni mobili o immobili.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata al Consiglio.

Art. 8 - Organi

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori,
- il Consiglio,
- il Presidente del Consiglio,
- il Vice Presidente del Consiglio,
- il Revisore/ Collegio dei Revisori (ove nominato)

Art. 9 - L'Assemblea dei Promotori

L'Assemblea è costituita dai Promotori.

L'assemblea:

- a) approva il programma generale del Comitato;
- b) definisce il piano di finanziamento;
- c) approva il conto consuntivo e il rendiconto finale;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio e ne determina l'eventuale compenso;
- e) può nominare un organo di controllo, determinandone l'eventuale compenso;
- f) approva eventuali modifiche del presente statuto e la trasformazione del Comitato in altro ente;
- g) delibera lo scioglimento del Comitato e nomina i liquidatori.

L'Assemblea dei Promotori viene convocata presso la sede del Comitato od altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente; l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Promotori.

L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmesso ai Promotori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito per

posta o consegnato a mano, oppure anche mediante fax o con posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dai Promotori.

Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima né dopo che siano decorsi trenta giorni dalla stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione allorquando sia presente almeno la maggioranza dei Promotori. E' valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Promotore ha diritto ad un voto.

Salvo diverse indicazioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Occorre una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentanti in assemblea per le proposte di modifica dello Statuto.

Occorre una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei Promotori per deliberare sullo scioglimento anticipato del Comitato e sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si svolgano attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate ed i verbali, redatti su apposito libro, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio scelto dal Presidente.

Art. 10 - Il Consiglio del Comitato

Il Consiglio è composto da un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio rimangono in carica sino a morte, revoca o dimissioni. In tal caso, il Consiglio provvede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Promotori per la nomina del nuovo Consigliere.

La mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, è trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni. In mancanza di convocazione, sono comunque valide le riunioni totalitarie alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Nell'ambito del Consiglio tutti i componenti hanno potere di voto e rappresentanza, paritetico.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio, nonché delle adunanze del Comitato devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e da un segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si svolgano attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio:

- a) predisporre e delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) qualora lo ritenga necessario predisporre approva e modifica regolamenti interni che di volta in volta si renderanno opportuni per codificare l'operatività del Comitato, con particolare riferimento alla regolamentazione relativa all'affidamento di appalti e incarichi di collaborazione e consulenza a terzi, per lavori e servizi;

- c) stipula contratti e conferisce mandati ed incarichi a terzi pattuendone eventuali compensi;
- d) nomina nel proprio seno il Presidente del Comitato e il Vice Presidente;
- e) nomina altresì nel proprio seno un segretario e un tesoriere, anche nella medesima persona;
- f) conferisce eventuali deleghe per l'esercizio di singole funzioni o categorie di funzioni e costituisce gruppi di lavoro per attività specifiche;
- g) può nominare un Comitato Consultivo;
- h) accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni mobili ed immobili;
- i) delibera sull'ammissione di nuovi Promotori e degli Aderenti Sostenitori;
- l) assume ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di Statuto ad altri Organi del Comitato;
- m) delibera in merito alla partecipazione a Società ed Enti, necessari od utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente la firma e la rappresentanza del Comitato spettano al vice Presidente, con gli stessi poteri di cui sopra.

Il Presidente convoca il Consiglio, firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea, ove ritenuto opportuno, può nominare un Revisore dei Conti o un Collegio di Revisori dei Conti, per la durata di tre esercizi.

Al Revisore dei Conti, ove nominato, è attribuito il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore dei Conti, ove nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio.

Art. 13 - Esercizio di bilancio

Il periodo di esercizio di bilancio coincide con l'anno solare. Per il primo anno si concluderà il 31 dicembre 2025. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 - Scioglimento

Con il compimento dello scopo istitutivo o in ogni altra ipotesi di scioglimento del Comitato, l'Assemblea dei Promotori ne delibererà lo scioglimento e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed eventuali compensi.

L'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Assemblea dei Promotori.

Art. 15 - Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività del Comitato è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì